ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " SANTA CHIARA "
Piazza Napoleone Colajanni n.1 tel. 0935/501200 – c.f.: 91049500860
e-mail: ENIC81500A@istruzione.it – enic81500a@pec.istruzione.it
www.icsantachiaraenna.edu.it- Codice UFF.: UFIB1Z

Prot. n .1296/U del 17/02/2026

Amministrazione Trasparente – sottosezione: Provvedimenti Dirigenti Amministrativi

Albo Pretorio on line

Atti contabili

Oggetto: **Decisione a contrarre per l'affidamento diretto tramite ODA sul Mepa fornitura n.10 gruppi di continuità per PC, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 950,00 (iva esclusa).**

CIG: **BA6F7E84CC**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile, delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO II D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.129/2018;

VISTO II Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione del le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture approvato con delibera n. 3 del 22/01/2014 del Consiglio d'istituto;

VISTO li Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 15/01/2026;

VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il D. Lgs n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO l'art. 17 commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

VISTO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata

discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;

VISTO l'art. 1, commi 449 e 450 della L. 296 del 2006;

VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

CONSIDERATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

DATO ATTO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

VISTO l'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, secondo il quale "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice."

RITENUTO che la Dott.ssa Di Franco Antonietta, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023;

VISTO l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di n.10 gruppi di continuità per PC, avente le seguenti caratteristiche: gruppi di continuità per PC;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato alla fornitura di n.10 gruppi di continuità per PC;

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a una giornata;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio in parola è stata stimata in € 950,00 IVA esclusa (€ 1.159,00 IVA inclusa);

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi della fornitura di n.10 gruppi di continuità per PC;

CONSIDERATO che, nel procedere all'acquisizione dei preventivi di spesa, questo Istituto non ha consultato il contraente uscente, né operatori economici invitati e non affidatari nella precedente procedura negoziata; infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

ACQUISITE le informazioni mediante indagine MEPA che consentono di individuare il fornitore "OPENCOPYSAT s.n.c." di Gulina Angelo Mario e Russo Paolo;

CONSIDERATO che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO pertanto che dall'esito dell'istruttoria - ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023 – la Stazione Appaltante reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico "OPENCOPYSAT s.n.c." di Gulina Angelo Mario e Russo Paolo C.F. e P. IVA 01191340866, con sede legale in Via degli Astronauti n.1/3/6, CAP. 94100 – Enna (EN);

TENUTO CONTO che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

TENUTO CONTO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106: con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un

inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che il contratto collettivo applicato, ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D. Lgs. 36/2023 in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere quello del CCNL commercio (Confcommercio);

CONSIDERATO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

VISTO che ai sensi dell'art. 117 comma 14 la Stazione Appaltante prevede l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva in quanto:

- l'operatore economico risulta essere di comprovata solidità;

L'O.E. ha, altresì, proposto un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione della fornitura di n.10 gruppi di continuità per PC;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 950,00 IVA esclusa (pari a € 1.159,00 IVA inclusa) trovano copertura nel PA 2026 nella SCHEDA A.A02.16 - Beni di investimento per acquisti informatici/hardware;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 l'affidamento diretto tramite ODA su Mepa, n.8962730, della fornitura di n.10 gruppi di continuità per PC, all'operatore economico "OPENCOPYSAT s.n.c." di Gulina Angelo Mario e Russo Paolo C.F. e P. IVA 01191340866, con sede legale in Via degli Astronauti n.1/3/6, CAP. 94100 – Enna (EN), per un importo complessivo delle prestazioni pari ad 1.159,00 IVA inclusa (pari a € 950,00 + IVA pari a € 209,00);

- di autorizzare il D.S.G.A. all'impegno di spesa ad alla liquidazione delle spese di cui alla presente decisione a contrarre (netto, iva/oneri).

- di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.lgs 36/2023.

- di nominare la Dott.ssa Di Franco Antonietta Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Santa Chiara", quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 114 del D.lgs 36/2023.

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Di Franco Antonietta

Firmato da:
DI FRANCO ANTONIETTA
18/02/2026 10:06:43